

## **Consiglio di Stato - Pubblico impiego**

### **Svolgimento di mansioni superiori.**

### **Rilevanza ai fini del riconoscimento della qualifica superiore ed ai fini dell'attribuzione delle differenze retributive.**

### **Esclusione - Limiti**

*(cod. civ.: art. 2103)*

Nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, a differenza di quanto avviene nel rapporto di lavoro di diritto privato, lo svolgimento di mansioni superiori a quelle corrispondenti alla qualifica di appartenenza non è significativo né ai fini del riconoscimento della qualifica superiore (potendo valere, al massimo, quale titolo da presentare in future selezioni), né ai fini dell'attribuzione delle differenze retributive.

Tali differenze, peraltro, possono essere riconosciute o quando ciò viene esplicitamente stabilito da una normativa speciale, oppure quando si verificano contemporaneamente le seguenti tre evenienze:

- 1) il posto ricoperto sia vacante {nel senso che, previsto nella dotazione organica, non risulti effettivamente ricoperto),
- 2) l'interessato sia stato autorizzato allo svolgimento delle mansioni superiori di fatto con un provvedimento formale proveniente dall'autorità competente ad emanarlo e
- 3) le mansioni medesime siano state svolte con continuità e non occasionalmente, frammiste a quelle della qualifica di appartenenza.

*(Dec. n. 132, Sez. IV, del 20-01-2006)*

*(Fonte Mondo Giudiziario)*